



CONVENZIONE
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata ASST Valtellina e Alto Lario), con sede in Sondrio via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

il **Comune di Livigno**, con sede in Livigno, Plaza dal Comun n. 93, Cod. Fisc. 83000850145, rappresentato nel presente atto dalla dott.ssa Chiara Paggi nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione

si conviene e si stipula quanto segue

art. 1 - oggetto

L'ASST Valtellina e Alto Lario assicura la consulenza nella specialità di psicologia a favore degli utenti e pazienti afferenti il Centro Diurno per Disabili di Livigno, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

art. 2 - modalità

L'attività sarà articolata in prestazioni professionali specialistiche ed attività di formazione a favore del personale del Centro, ed espletata tramite accessi da concordarsi con la responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Livigno - di norma della durata di cinque ore ciascuno - compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale della Unità Operativa di appartenenza dei Dirigenti Psicologi incaricati.

art. 3 - compenso

Per l'attività in argomento, espletata al di fuori del normale orario di servizio, il Comune di Livigno corrisponderà all'ASST Valtellina e Alto Lario i seguenti compensi:

- **Euro 115,00 per ogni ora di consulenza**



Al termine di ogni mese il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale rilascerà idonea attestazione di esecuzione dell'attività con indicazione del diario dell'attività stessa.

art. 4 - fatturazione

L'ASST Valtellina e Alto Lario fatturerà le prestazioni erogate con cadenza mensile sulla base di apposito rendiconto, debitamente sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Il Comune accrediterà i compensi dovuti all'ASST Valtellina e Alto Lario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'ASST Valtellina e Alto Lario provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia.

art. 5 - assicurazione

Il Comune provvederà a proprie spese a garantire idonea copertura assicurativa per i danni subiti o arrecati dal consulente in occasione dell'attività specialistica, con esclusione di rivalsa nei confronti dello stesso. E' in ogni caso esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

art. 6 - durata

La presente convenzione ha validità **sino al 31 dicembre 2016**.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso scritto di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata. Il presente accordo, inoltre, si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero professionale.

art. 7 - privacy

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "*sensibili*" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.



art. 8 – codice etico

Con l'adozione del proprio Codice Etico, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELLA
VALCHIAVENNA**

Il Direttore Amministrativo
(dott. Carlo Maria Iacomino)

COMUNE DI LIVIGNO

Il Responsabile Servizio Affari Generali
(dott.ssa Chiara Paggi)

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.



Al Direttore S.C. Affari Generali e Legali

OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione Del. 1500 17.12.15 S.M.E. per prestazioni di consulenza specialistica
COMUNE DI LIVIGNO

il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore S.C. DSM Dr. Mario Ballantini

dichiara che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle SS.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore S.C. DSM, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/3/2016 oppure alle seguenti condizioni:

Visto
Il Direttore Sanitario
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni MONZA

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Dipartimento
Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura di Sondrio
Dott. Mario BALLANTINI
C.F.: B.LL.MRA 58P14 C869N
Tel. 0342 521.206